



COMUNE DI CAPACCIO

(Provincia di Salerno)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 del 12/04/2010

OGGETTO: Regolamento terre gravate da usi civici – Approvazione.

L'anno duemiladieci il giorno dodici del mese di aprile, alle ore 19,00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Capaccio. Alla seconda convocazione, in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
MARINO Pasquale	SI		LONGO Francesco	SI	
PAOLINO Paolo	SI		VALLETTA Angelo	SI	
SCAIRATI Vito	SI		MONZO Vincenzo	SI	
MAURO Gabriele	SI		CARAMANTE Carmine	SI	
BARLOTTI Raffaele	SI		TRONCONE Giuseppe Antonio	SI	
DE RISO Domenico	SI		MAURO Giuseppe	SI	
CASTALDO Giuseppe	SI		MAZZA Pasquale	SI	
RICCI Luigi	SI		VOZA Roberto	SI	
MARANDINO Leopoldo		SI	VICIDOMINI Maria	SI	
BARLOTTI Francesco	SI		RAGNI Nicola	SI	
FRANCIA Rosario	SI				

Sono presenti gli assessori: GUGLIELMOTTI,
IANNELLI, NACARLO.

Consiglieri

Presenti n. 20

Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Paolo Paolino, nella sua qualità di Presidente del Consiglio

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore.
La seduta è pubblica.

Relazione sull'argomento il consigliere Scairati.
Si allontana il consigliere De Riso.

II. CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che, con decreto del 18/08/1939 del Sottosegretario per la bonifica integrale, vennero assegnate a categoria A e B, di cui all'art. 11 della Legge 16-06-1927, n. 1766, superfici ricadenti sul territorio comunale di Capaccio, riguardanti terre gravate da usi civici;

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale di Capaccio n. 56 del 19-06-2000, venne consentita l'autorizzazione, in sanatoria, alla sdemanializzazione di terre collettive per la successiva alienazione, come da deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 2463 del 04-04-2000;

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale di Capaccio n. 57 del 19-06-2000, venne consentita la legittimazione del possesso delle terre ad uso civico, in contrada "Varolato", come da decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 15229 del 05-06-1997;

Preso atto che risultano in corso di definizione amministrativa, i procedimenti correlati alle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 56 e n. 57 del 19-06-2000;

Considerate le previsioni discendenti dal combinato/disposto della Legge 29-01-1974, n. 16, della nota prot. 2007.0813776/26 del 28-09-2007, recepita al ns. prot. gen.le 40871 del 22-10-2007 della Giunta Regionale della Campania - A.G.C. - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Bilancio e Credito Agrario e fatte salve ulteriori rideterminazioni anche a carico degli aventi causa, ai sensi dell'art. 969 del Codice Civile e discendenti determinazioni;

Preso atto del vigente Piano di Assestamento Forestale approvato dalla Giunta Regionale della Campania;

Ritenuto di dover disciplinare l'utilizzo e la valorizzazione dei terreni gravati da usi civici, esistenti nell'ambito della competenza amministrativa del Comune di Capaccio;

Visti gli atti derivanti dall'incarico con decreto dell'assessore all'agricoltura della Regione Campania n. 8604 del 19-06-1987, relativi alla consistenza della massa demaniale;

Vista la Legge 16-06-1927, n. 1766;

Visto il R.D. 26-02-1928, n. 332;

Visto il D.P.R. 24-07-1977, n. 616;

Vista la Legge Regionale della Campania n. 11 del 17-03-1981;

Vista la Legge Regionale della Campania n. 11 del 07-05-1996;

Vista la Legge 21-11-2000, n. 353;

Visto il D.Lgs. 16-06-2003, n. 387;

Visto il D.Lgs. 03-04-2006, n. 156;

Si allontana l'assessore NACARLO.

Rientra il V. Sindaco TARALLO.

Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi competenti;

Sentiti gli interventi dei consiglieri:

MAURO GIUSEPPE: Interviene su argomento sbagliato.

TROCONE: Legge l'allegato intervento.

PRESIDENTE: Invita ad approvare il regolamento come inviato dalla Regione, salvo poi rinviarlo in Commissione, prender contatto con l'assessorato regionale per apportare eventuali integrazioni atte a superare perplessità.

Proceduto alla votazione, resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente - Consiglieri presenti n. 19 - astenuti n.5 (Longo, Mauro Giuseppe, Voza, Vicidomini, Ragni) - votanti n. 14 - voti favorevoli n. 12 voti contrari n. 2 (Valletta, Troncione),

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale e si intende integralmente trascritta;
2. di approvare come approva la proposta di regolamento delle terre gravate da usi civici, ricadenti nell'ambito amministrativo del Comune di Capaccio, come da

allegata relazione generale di verifica ai demani comunali, conseguente al decreto della Giunta Regionale della Campania n. 8604 del 19-06-1987;

3. di dare mandato al competente Responsabile Apicale del competente Settore III, al fine di acquisire i pareri vincolanti all'effettiva operatività della regolamentazione, in primo luogo al Servizio Amministrativo Usi Civici della Giunta Regionale della Campania;

Con successiva votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente - consiglieri presenti n. 19 astenuti n. 5 (Longo, Mauro Giuseppe, Voza, Vicidomini, Ragni) votanti n. 14 voti favorevoli n. 12 voti contrari n. 2 (Francia, Valletta), la presente deliberazione viene dichiarata esecutiva, al fine di assicurare le attività istituzionali.

Proposta Regolamento terre gravate da usi civici

TITOLO I - UTENTI E BENI D'USO CIVICO

UTENTI E BENI D'USO CIVICO

Art. 1 - Disciplina

1. Il presente regolamento disciplina il diritto di uso civico sul territorio rientrante nel Comune di Capaccio, provincia di Salerno.
2. Esso si iscrive nella normativa sancita nella L.R. 17.03.1981, n. 11; nella L.R. 07.05.1996, n. 11; nella L. 16.06.1927, n. 1766 nonché nel Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 26.02.1928, n. 332 e al regolamento comunale dei beni silvo pastorale.

Art. 2 - Competenza territoriale

1. I soggetti di cui al successivo art. 3, nel rispetto delle leggi nazionali e della Regione Campania, sono titolari ed esercitano i diritti di uso civico sui demani liberi che ne sono gravati così come individuati nel decreto commissariale di assegnazione a categoria del 19 ottobre 1935, riportati nella tabella seguente e distinti in:

Categoria "A" - terreni convenientemente utilizzabili a bosco e pascolo permanente;

Categoria "B" – terreni di demanio piano ubicati in prossimità della fascia litorale costiera;

2. All'allegato "A" del presente Regolamento sono indicati in forma prospettica i dati catastali dei terreni del Comune di Capaccio assoggettati ad uso civico.

Art. 3 - Titolarità

1. All'esercizio degli Usi civici del Comune di Capaccio hanno diritto, esclusivamente, i cittadini naturali residenti stabilmente nel Comune di Capaccio, fatte salve apposite autorizzazioni rilasciate dal Sindaco.

Art. 4 - Tipologia degli Usi civici

1. Gli Usi civici che possono esercitarsi nel territorio del Comune di Capaccio sono:

a) il legnatico;

b) il pascolo permanente;

c) la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche.

2. Quando le rendite delle terre non sono sufficienti al pagamento delle imposte su di esse gravanti ed alle spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza, l'amministrazione comunale, previa delibera, può imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti.

3. I proventi derivanti a qualsiasi titolo dalla vendita dei prodotti dei terreni degli Usi civici, ivi comprese le erbe e la legna eccedente gli usi, alla luce dell'art. 8 della L.R. 17.03.1981, n. 11 e dell'art. 46 del R.D. 26.02.1928, n. 332 devono essere destinati al miglioramento ed alle

5. E' vietato lo sradicamento di ceppaie, anche se sono secche e marcite e l'utilizzo di alberi e legname abbattuti dolosamente o cercinati anche quando tale materiale fosse secco o addirittura in fase di decomposizione, fatta eccezione per i piccoli quantitativi autorizzati dall'amministrazione.

6. Il legname prelevato sulla base delle autorizzazioni previste dal presente articolo, andrà quantificato a cura del Comando di Polizia Locale del Comune di Capaccio o dal personale dell'amministrazione comunale.

7. E' vietato il commercio, nonché l'esportazione fuori dal Comune di Capaccio della legna raccolta ed ottenuta sulla base del diritto di uso civico.

Art. 7 - Deroga nella raccolta della legna

1. In deroga al precedente art. 6 l'amministrazione comunale può autorizzare i cittadini inlusi nell'art. 3, che non abbiano un reddito sufficiente al sostentamento delle proprie famiglie e prive di qualsiasi lavoro o attività individuale, a raccogliere legna in misura maggiore del bisogno e a venderla ai cittadini residenti nel Comune, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 46 del R.D. 26.02.1928, n. 332.

2. Nel concedere le autorizzazioni previste dal presente articolo l'amministrazione stabilisce anche la quantità massima e le modalità del prelievo.

Art. 8 - Legna da lavoro

1. Ai cittadini aventi diritto di legnatico può autorizzarsi, gratuitamente, nei limiti degli effettivi bisogni e previo parere dell'autorità forestale competente la concessione di legname per attrezzi agricoli artigianali nonché il legname occorrente alla costruzione di piccole capanne e alla chiusura di mandrie ad allevatori purchè abbiano provveduto agli adempimenti di cui al successivo art. 15.

Art. 9 - Norma di rinvio

1. Per tutte le norme relative al legnatico non espressamente citate nel presente Regolamento s'intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nella L. 08.08.1985, n. 431 e ss.mm.ii. compreso, da ultimo, quanto disposto con il D. Lgs. 03.04.2006, n. 156; nella L.R. 17.03.1981, n. 11; nelle "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale", allegato C) della L.R. 07.05.1996, n. 11 come modificato dal D. Lgs. 16.06.2003, n. 387 (pubblicato sulla G.U. 31.01.2004, n. 25 Suppl. Ord.).

TITOLO III - USO CIVICO DEL PASCOLO PERMANENTE

USO CIVICO DEL PASCOLO PERMANENTE

Art. 10 - Osservanza di leggi, regolamenti e prescrizioni

1. Nelle more dell'approvazione del Piano Economico dei beni silvo-pastorali del Comune di cui all'art. 10 della L.R. 07.05.1996, n. 11, l'esercizio del pascolo è soggetto all'osservanza delle disposizioni contenute nelle "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale", allegato C) della L.R.

2. La fida stabilita a norma del presente articolo, nel rispetto dell'art. 46 del R.D. 26.02.1928, n. 332 deve essere considerata a solo titolo di anticipo. A fine annata agraria, sulla scorta delle spese di gestione necessarie per l'amministrazione e la sorveglianza delle aree destinate a pascolo, si effettuerà il conguaglio che sarà pagato dagli allevatori in rapporto ai capi posseduti. Applicando ai soli fini della determinazione del carico e delle relative penalità, le seguenti equivalenze:

- a) 1 capo bovino adulto = 1,67 capi bovini di 1 anno = 1,25 capi bovini di 2 anni = 6,67 capi ovini adulti;
- b) 1 capo ovino adulto = 2 capi ovini di 1 anno;
- c) 1 capo caprino adulto = 2 capi caprini di 1 anno;
- d) 1 capo di equino adulto = 1,67 capi equini di 1 anno.

Art. 15 - Tipologia capi di bestiame

1. Gli animali che possono immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono esclusivamente:

- a) i bovini in genere;
- b) gli equini in genere;
- c) gli ovini ed i caprini;

questi ultimi nei siti indicati ed autorizzati in ogni caso ad una distanza non inferiore a metri 500 da insediamenti abitativi e da corsi d'acqua. Il pascolo delle capre nei boschi è vietato.

Art. 16 - Fida altrui

- 1. E' proibito agli aventi diritto di immettere nei propri allevamenti animali appartenenti a proprietari diversi da quelli di cui all'art. 3 del presente regolamento.
- 2. I cittadini che fidassero falsamente sotto il proprio nome pagheranno, a titolo di penale, il quadruplo della fida stabilita, salvo sempre l'immediata espulsione degli animali stessi dal demanio ed il divieto di fida propria per anni due.

Art. 17 - Custodia del bestiame

- 1. E' vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il pascolo, di essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare, così come asportare dai pascoli fieno, erba, stame, letame e legna secca.
- 2. Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva per incendi di boschi o cespugliati.
- 3. La custodia del bestiame deve essere affidata a persone di età superiore a 15 anni nella proporzione di almeno un custode ogni 50 capi di bestiame bovino o equino, per ogni 60 capi di bestiame caprino, per ogni 100 di bestiame ovino.

Art. 18 - Prescrizioni per la fida

3. L'allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l'anno in corso, non ha diritto all'ingresso nelle terre demaniali per gli anni successivi. Saranno applicati, inoltre, gli interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono essere effettuati entro i termini stabiliti dal primo comma del precedente art. 11.

Art. 22 - Eventuale graduatoria fida

1. Nella necessità di una graduatoria per l'assegnazione della fida costituiranno titoli preferenziali:

- a) la buona condotta morale e civile;
- b) l'essere capo famiglia;
- c) l'essere allevatore a titolo principale.

Art. 23 - Norma di rinvio

1. Per tutte le norme relative al pascolo non espressamente citate nel presente Regolamento s'intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nella L. 08.08.1985, n. 431 e ss.mm.ii. compreso, da ultimo quanto disposto con il D. Lgs. 03.04.2006, n. 156; nella L.R. 17.30.1981, n. 11 e nelle "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale" allegato C) della L.R. 07.05.1996, n. 11 come modificato dal D. Lgs. 16.06.2003, n. 387 (pubblicato sulla G.U. 31.01.2004, n. 25 Suppl. Ord.).

TITOLO IV - USO CIVICO DELLA FLORA SPONTANEA E PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO, PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE.

USO CIVICO DELLA FLORA SPONTANEA E PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO, PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE.

Art. 24 - Finalità

1. Il Comune disciplina con il presente Regolamento la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nel suo territorio, allo scopo di salvaguardare l'ambiente naturale e per tutelare l'interesse della popolazione locale.

Art. 25 - Divieti di raccolta

1. Nel demanio comunale è vietata la raccolta di esemplari appartenenti alla flora spontanea protetta, in qualsiasi stadio di vegetazione, e nella loro integrità (radici, fusti, fiori, frutti e semi) con esclusione delle attività di sfalcio e di quelli attinenti alle superfici agricole messe a coltura. E' vietata altresì la raccolta dello strame nelle zone boscate.

2. Su motivata richiesta, e su parere dell'Autorità Forestale, possono essere concessi dei permessi di raccolta per scopi scientifici, didattici o conoscitivi, esclusivamente ad Enti con finalità di ricerca.

3. Nelle aree percorse dal fuoco è vietata la raccolta degli asparagi per un anno art. 8, comma 1 e 2, dell'Allegato C della L.R. 07.05.1996, n. 11 come modificato dal D. Lgs. 16.06.2003, n. 387 (pubblicato sulla G.U. 31.01.2004, n. 25 Suppl. Ord.);

dalle leggi nazionali e regionali che trattano le materie anche ai cittadini non residenti viene istituito un tesserino di diversa durata nell'anno, rilasciato dall'Amministrazione Comunale.

2. Il tesserino potrà essere: Annuale, Semestrale e Trimestrale.

3. Per il rilascio di tale tesserino ai non residenti, l'interessato dovrà produrre, allegati alla richiesta:

a) n.1 fotografia formato tessera;

b) un documento valido di identità personale;

c) una marca da bollo di valore corrente;

d) la ricevuta del versamento di € 50,00 una tantum a titolo di rimborso spese effettuato sul conto corrente postale intestato al comune di Capaccio - Servizio Tesoreria.

4. Il tesserino, che può essere rilasciato a persone che abbiano compiuto 14 anni di età, ha una validità di sei anni e può essere rinnovato.

5. Il numero massimo dei tesserini da rilasciare viene stabilito in duecento per l'anno corrente; tale limite può essere variato per gli anni successivi con deliberazione della Giunta Comunale sia sulla base della superficie disponibile alla raccolta che in rapporto al numero dei raccoglitori sul territorio.

6. La raccolta potrà essere effettuata nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, dai cittadini non residenti che abbiano ottenuto il permesso con le seguenti modalità e caratteristiche:

a) contributo per l'autorizzazione annuale: € 150,00 (centocinquanta/00);

b) contributo per l'autorizzazione semestrale: € 100,00 (cento/00);

c) contributo per l'autorizzazione trimestrale: € 60,00 (sessanta/00);

d) validità territoriale: intero territorio del Comune;

e) giorni di raccolta: martedì, sabato e domenica più le eventuali festività infrasettimanali.

7. Il versamento del costo dell'autorizzazione dovrà essere effettuato a seconda della durata (Annuale, Semestrale, Trimestrale) sul Conto Corrente Postale intestato al comune di Sala Capaccio - Servizio Tesoreria.

8. La raccolta è vietata a tutti durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

9. Il titolare di tesserino è tenuto ad esibire s chi esercita l'attività di vigilanza assieme al tesserino medesimo, la ricevuta del versamento sul conto corrente postale intestato al Comune di Capaccio - servizio Tesoreria comprovante l'avvenuto pagamento del contributo annuale.

Art. 30 - Turnazione della raccolta

1. Per limitare i danni dovuti ad una continua e progressiva degradazione del territorio comunale in genere, e delle aree boscate in particolare, il Comune, potrà con apposita ordinanza del Sindaco,

2. Ai cittadini non residenti, in possesso del tesserino e che abbiano effettuato il versamento autorizzativo, è consentita la raccolta delle stesse quantità solo nei giorni di cui all'art. 28 del presente regolamento.

3. Sono esclusi dai limiti sopra riportati i semi di castagne ed i semi di ghiande raccolti dai residenti, in quanto forniscono un reddito integrativo visto il loro uso nell'alimentazione del bestiame.

4. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare la raccolta dei semi in quelle zone ove, secondo il parere del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste, detta raccolta possa compromettere la rinnovazione del bosco.

Art. 32 - Condizioni di raccolta

1. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune è necessario praticare la raccolta dei prodotti del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta. E' vietato, pertanto, estirpare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli, piante officinali o aromatiche o parti di loro.

2. E' vietata, altresì, la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante aromatiche ed officinali nelle aree rimboschite o soggette ad interventi selvicolturali per la durata di anni 3 (tre) dalla fine dei lavori. Nel caso particolare dei funghi, durante le operazioni di ricerca e di raccolta, dovranno essere adottati tutti quegli accorgimenti atti a non danneggiare i miceli fungini, lo strato umifero del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie fungine per non compromettere i rapporti di simbiosi mutualistiche che si instaurano tra gli organi radicali delle piante e dei funghi.

3. Durante la raccolta dei funghi è fatto divieto assoluto:

a) strappare i corpi fruttiferi dei funghi dal suolo, essi devono essere separati dal micelio mediante leggera torsione o taglio alla base del gambo;

b) utilizzare falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi;

c) raccogliere o danneggiare i funghi non ritenuti commestibili;

d) porre i funghi raccolti in contenitori di materiale plastico, i quali impediscono la disseminazione delle spore fungine;

e) raccogliere o distruggere funghi in avanzato stato di maturazione perché utili per la propagazione della specie fungina;

f) calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta lo strato umifero o la cortice erbosa del terreno.

Art. 33 - Segnaletica

b) la violazione delle norme di cui all'art. 10 comporta la sanzione amministrativa corrispondente al quadruplo della fida. Sono fatte salve le sanzioni penali.

1. Le violazioni delle norme previste per la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali aromatiche e dello strame comportano le seguenti sanzioni:

a) esercizio della raccolta da parte di cittadino non residente senza autorizzazione valida: da € 150,00 ad € 450,00;

b) mancato porto di tesserino per i non residenti: da € 3,00 ad € 15,00;

c) uso di tesserino e/o autorizzazione altrui o contraffatta o alterata: da € 50,00 ad € 300,00 salve le sanzioni stabilite in materia dalle leggi penali per tutte le fattispecie ivi considerate;

d) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentite per persona, fino al 50% di eccedenza: da € 5,00 ad € 30,00;

e) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentite per persona, eccedenza superiore al 50%: da € 25,00 ad € 150,00.

2. Per le sanzioni non previste dal presente regolamento, salvo per i reati per i quali si procede alla denuncia all'autorità giudiziaria, si applicano le norme previste dalle leggi vigenti.

Art. 37 - Procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative

1. Le sanzioni sono irrogate dall'ente competente per il territorio ove l'illecito è stato commesso.

2. Gli agenti che accertano le violazioni al presente regolamento procedono immediatamente alla contestazione dell'infrazione mediante verbale che è trasmesso in copia al Sindaco il quale, tramite gli uffici competenti, stabilisce l'entità della sanzione e ne ingiunge il pagamento ai trasgressori mediante versamento sul conto corrente intestato alla Amministrazione Comunale - Servizio Tesoreria. In caso di impossibilità di verbalizzazione scritta immediata l'amministrazione provvederà alla notifica di copia del verbale relativo ai sensi delle disposizioni vigenti.

3. Il compimento di qualunque illecito amministrativo comporta la confisca dei prodotti raccolti, fatta salva la possibilità di dimostrarne la legittima provenienza:

a) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza superiore al 50%;

b) violazione delle disposizioni relative alle modalità di raccolta stabilite nell'art. 32 del presente regolamento;

c) esercizio della raccolta nelle zone interdette.

4. In conformità a quanto prescritto dalla L. 24.11.1981, n. 689 la confisca si riferisce al prodotto della violazione, pertanto dovrà essere valutato caso per caso.

5. Nella fattispecie di raccolta eccedente il consentito, la confisca riguarderà solo l'eccedente, in caso invece di violazione alle altre disposizioni la confisca sarà su tutto il raccolto.

dettagliata perizia demaniale atta soprattutto a stimare il capitale di alienazione, da determinarsi ai sensi del precedente articolo e secondo le modalità del successivo art. 45.

Art. 41 - Richiesta di alienazione.

1. L'alienazione delle terre gravate da uso civico avverrà a richiesta degli occupatori dei terreni inseriti nell'elenco e/o facenti parte dell'allegato "A" del presente Regolamento, esclusivamente per l'intera quota, con istanza in carta libera da presentare al Comune di Capaccio, corredata dai seguenti documenti, in originale o in copia conforme all'originale:

- consultazione per particella rilasciata dall'Agenzia del Territorio di Salerno dalla quale si rilevano tutti i dati catastali della/e particella/e interessata/e;
- copia della mappa catastale rilasciata dall'Agenzia del Territorio di Salerno della/e particella/e interessata/e;
- tipo di Frazionamento, là dove necessario, redatto da tecnico abilitato, a cura e spese del possessore della particella per la quale si chiede l'alienazione.

2. I richiedenti si assumono tutti gli obblighi relativi a: versamento del capitale di alienazione, degli oneri e/o diritti di stipula dell'atto definitivo, delle competenze spettanti al Perito Demaniale, delle imposte di registro, trascrizione e volturazione.

Art. 42 - Utilizzo delle somme ricavate

1. Le somme rinvenenti dei beni di uso civico, individuate in apposito Capitolo di Bilancio con vincolo di destinazione, vengono utilizzate, ai sensi dell'art. 24 della L. 16.06.1927, n.1766 per investimenti che valorizzino il residuo demanio civico, privilegiando la valorizzazione del patrimonio forestale (imboschimenti a scopo ambientale, miglioramento dei boschi esistenti, viabilità rurale, ecc.) o comunque ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.

2. Tali somme possono essere utilizzate anche per l'acquisto di nuove terre da vincolare agli usi civici al fine di mantenere integro il patrimonio collettivo.

Art. 43 - Termini per la stipula del contratto

1. In via ordinaria il rogito deve avvenire entro due mesi (60 giorni naturali) dalla sottoscrizione del preliminare di compravendita, previa autorizzazione della Regione Campania ai sensi degli artt. 2 e 10 della L.R. 17.03.1981, n. 11.

2. Qualora l'acquirente dichiari nel preliminare di compravendita di voler procedere alla conclusione del contratto in tempi più lunghi, il termine massimo è stabilito in nove mesi (270 giorni naturali) dalla sottoscrizione del preliminare stesso.

3. In tal caso, il prezzo di vendita è maggiorato degli interessi legali a decorrere dal centoventesimo giorno. L'immissione in possesso avviene successivamente al rogito.

Art. 44 - Individuazione del notaio

5. Nel caso di morte del concessionario la quota passerà agli eredi legittimi e fra essi a colui che comprovi la sua qualità di capo famiglia secondo le prescrizioni di legge e dell'art. 51 del R.D. 26.02.1928, n. 332 purchè non abbia nessuna altra quota assegnata e purchè esista l'unità familiare come è costituita al momento della successione.

6. Nel caso in cui al concessionario vengano a mancare i requisiti di ordine fisico o di altro tipo subentra allo stesso l'erede legittimo così come individuato al precedente comma 5.

Art. 47 - Divieto di coltivazione

1. E' vietata la coltivazione delle terre quando:

a) anche se destinate all'uso agricolo sia intervenuto divieto o vincolo forestale a scopo di difesa idrogeologica del suolo;

b) sia intervenuto provvedimento di sdemanializzazione o di mutamento di destinazione;

c) trattasi di terreni o superfici di strade comunali o tratturi demaniali, anche se non più utilizzati dovendosi tutelare il civico diritto di percorribilità;

d) siano state notoriamente programmate dall'Amministrazione per la realizzazione di opere di pubblico interesse."

Art. 48 - Superfici coltivabili

1. La superficie coltivabile è limitata allo stretto fabbisogno familiare ed è determinata dalla

2. La coltivazione deve essere effettuata direttamente dal richiedente e dalla sua famiglia

3. =====

Art. 49 - Canone annuale

1. L'amministrazione comunale, nel disciplinare la coltivazione, con preferenza nella le coltivazioni per il contributo che dà la mano dell'uomo alla produzione e alla difesa

2. Il canone è aggiornato periodicamente dall'Amministrazione in base ai dati inflattivi ed alle specifiche disposizioni di legge;

3. Gli inadempienti al pagamento del canone annuale perdono diritto alla concessione;

4. Ogni due anni l'Amministrazione provvede alla revisione delle concessioni assegnate

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 50 - Modifiche

1. Per la modifica del presente regolamento, nel rispetto delle leggi vigenti, è richiesta la maggioranza assoluta.

Art. 51 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Regione Campania ai sensi degli artt. 64 e segg. del D.P.R. 24.07.1977, n. 616.

PROVINCIA di SALERNO

COMUNE di:

CAPACCIO

VERIFICA AI DEMANI COMUNALI

ALLEGATO A

RELAZIONE GENERALE

**L' ISTRUTTORE PERITO DEMANIALE
p.a. Giuseppe De Vivo**

All' Illustrissime Sig. Commissarie
per la liquidazione degli Usi Civici
N A P O L I

R E L A Z I O N E G E N E R A L E

sulla verifica delle abusive e occupazioni
delle terre d' Use Civico del Comune di

CAPACCIO (SALERNO)

PREMESSA

Con Decreto della Giunta Regionale della Campania N° 8604 del
19/6/87, il Settescritto P.A. GIUSEPPE DE VIVO, veniva nomi-
nato perito istruttore del Comune di Capaccio, con il compito
di verificare le abusive occupazioni delle terre d'Use Civico
ed a ricostruire la massa demaniale e formulare le proposte di
legittimazione e/o di reintegra.

All' uopo il Settescritto redige la presente relazione corre-
data da un ruolo di occupatori legittimabili e reintegrabili e
dalle necessarie carte planimetriche, il tutto in originale e
cinque copie.

A seguito della nota di trasmissione dell' 8/7/1987 pret.

N° 10534, con la quale veniva comunicato al Settescritto l'in-
carico in oggetto, si dava luogo alle opportune ricerche presso
gli arch-ivi del competente ufficio Usi Civici di Napoli, per
ricostruire sulla carta, preliminarmente attraverso la consul-

tazione degli atti e dei volumi relativi al Comune di Capaccio, la storia delle occupazioni delle terre d'Use Civico in tale Comune.

Successivamente si iniziavano le ricerche, le visure e l'acquisto presso l' U.T.E. di Salerno delle e particelle con i relativi estratti di partita catastale per stabilire la provenienza di ciascuna particella oggetto di indagine.

CONSISTENZA DEL DEMANIO DI CAPACCIO

Allo stato il Sottoscritto oltre ad aver ottemperato all'incarico conferitogli con la succitata delibera, ha preceduto alla verifica del Demanio Piano e del Demanio Montuoso di CAPACCIO, sceverando anzitutto le parti di questi comprensori oggetto di precedenti legittime concessioni che si concretano nelle legittimazioni del 1935 e del 1957, risultando già sceverate dalla massa le parti dei demani oggetto delle antiche quotizzazioni effettuate nel secolo scorso.

- Demanio Piano

E' costituita dalla fascia lunga il litorale Tirrenico che dalla foce del fiume Sele segnante confine tra il territorio del Comune di Capaccio con quello di Ebeli, corre da nord a sud per oltre 9 Km. a contatto dell'arenile del demanio marittime dello Stato, per una larghezza variabile dai 100 ai 220 metri.

Le parti legittimate, occupate e libere della fascia del Demanio Piano rientrano nelle seguenti mappe catastali:

7 - 8 - 9 - 10 - 29 - 30 - 31 - 48 - 67 - 68 - 69 - 70;

formanti unica continenza, rientrante nel senso nord-sud nelle contrade successivamente contigue denominate:

Foce Sele - Varelato - Laura - Lupara - Pente di Ferre -

Licinella ed in quelle più a monte della fascia litoranea de

nominate: Torre di Paestum - Torre medievale - Licinella -
Paestum (zona archeologica).

I terreni legittimati nel 1935 comprendono le seguenti par-
ticelle dei corrispondenti fogli catastali:

Foglio 7	part.lla 33 (parte) - 34 (parte) - 77 - 86 (parte) oggi 293 - 114 - 115 - 116 - 118 - 119.
Foglio 8	" 44 (parte).
Foglio 9	" 2 (parte).
Foglio 10	" 61.
Foglio 29	" 7.
Foglio 30	" 40.
Foglio 31	" 40/b .
Foglio 48	" 14 (parte).
Foglio 51 (ora 70)	" 5 - 6 - 7 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 21 - 23(parte) - 25(parte) - 26 29(parte) - 52 - 55.
Foglio 52 (ora 67)	" 15 - 16 - 34 - 37 - 38 - 40 - 41 - 42 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 67 71 - 72 - 73 - 74 - 88 - 90 - 91 - 92.
Foglio 53 (ora 68 - 69)	" 3 - 29 - 30 - 31 - 40 - 42 - 45 - 46 47 - 59.

Per quanto riguarda il demanio libero lungo la fascia litoranea, va rilevato che con note del 16 maggio 1935 n° 3790 e 12 luglio 1935 n° 5445 il Commissario per la liquidazione degli usi civici inviò al Sottosegretariato di Stato per la bonifica integrale gli elenchi dei demani liberi del Comune di Capaccio, ricadenti nel comprensorio di bonifica di Sinistra Sele, per la loro assegnazione alle due categorie di cui all' art. 11 della legge n° 1766 del 16/6/1927. Su analoghi pareri dell' Ispettorato Agrario e della Milizia Forestale, il predetto Sottosegretariato delle Bonifiche con decreto del 18/8/1939 dispose che la fascia litoranea dei demani indicati da questo Ufficio poteva assegnarsi alla categoria b), ad eccezione di una fascia litoranea dei demani "Laura e Licinella" ricadente nelle mappe catastali 7 - 8 - 9 - 10 da destinarsi a bosco frangivento a protezione delle colture retrostanti.

Furono pertanto assegnati :

I. - alla categoria a) :

fol. 7	part. 33	Laura incolto	Ett. 9.54.81
"	"	" 34 (parte)	" pasco. cesp. " <u>11.20.23</u>
		a riportare	Ett. 20.75.04

						riporto Ett.	20.75.04
fol.	8	part.	15(parte)	Laura	incolto	"	31.04.86
"	"	"	16	"	"	"	2.55.00
"	"	"	2	"	"	"	22.37.00
"	"	"	46	"	"	"	16.90.00
"	"	"	50	"	"	"	16.71.53
"	"	"	40	"	"	"	15.05.95
"	"	"	40	"	"	"	8.63.02
"	"	"	5	"	"	"	16.87.69
"	"	"	23	"	incolto	"	10.35.04
"	"	"	29	"	"	"	2.45.45
"	"	"	52	"	"	"	<u>0.31.00</u>
						Ett.	164.01.58

II. - ed alla categoria b) :

fol.	7	part.	34(parte)	Laura	pasc.cesp,	Ett.	6.48.00
"	"	"	15	"	incolto	"	4.00.00
"	"	"	16	"	"	"	20.24.59
"	"	"	2	"	"	"	8.80.20
"	"	"	46	"	"	"	<u>0.42.34</u>
						a riportare Ett.	39.95.13

			riporto	Et.	39.95.13
fol. 52 part. 68		Licinella incolto	"		0.50.50
51	"	25	"	"	0.16.05
"	"	27	"	"	0.49.80
"	"	28	"	pasc. cesp.	0.23.80
"	"	29	"	"	0.58.14
"	"	30	"	"	0.10.41
"	"	31	"	"	0.35.65
"	"	52	"	pascolo	0.58.26
"	"	59	"	pasc. cesp.	0.04.96
"	"	51	"	"	2.93.80
52	"	65	"	"	1.02.27
"	"	66	"	"	1.50.98
"	"	70	"	"	0.17.08
"	"	43	"	"	06.38
"	"	43	"	"	0.42.20
"	"	39	"	"	0.03.35
32	"	41-43	"	"	20.83.14
32	"	57p.71:42.60"	"	"	34.01.10
48	"	1	"	"	12.31.00
48	"	4-3	"	"	<u>3.94.13</u>
			a riportare	Et.	120.28.13

					riporto Ett.	120.28.13
fol. 48 part. 7-10-11-8 Licinella	pas.	"				26.66.15
	cesp.	"				
51 " 2	"	"	"	"	"	1.00.23
32 " 40(parte)	"	"	"	"	"	18.74.50
32 " 6-20 parte dei n.3.7.65.21.4	"	"	"	"	"	62.03.52
7 " 26	"	"	"	"	"	1.65.62
" " 45	"	"	"	"	"	0.85.30
53 " 2 fraz.11 e 51	"	"	"	"	"	9.74.15
" " 59	"	"	"	"	"	0.58.70
52 " 67-71	"	"	"	"	"	4.45.41
51 " 42	"	"	"	"	"	4.94.03
52 " 38(parte)	"	"	"	"	"	1.34.32
7 " 38	"	"	"	"	"	7.19.01
" " 39	"	"	"	"	"	2.72.37
" " 3	"	"	"	"	"	<u>0.75.00</u>
Totale Ett.						264.36.44

Infine, si precisa che, dalle estensioni complessive risultanti dal succitato decreto di assegnazione a categoria vanno detratte quelle oggetto dei successivi provvedimenti di:

- legittimazione del 5/8/57, 12/9/60, 23/11/68 e 18/7/69 per una estensione complessiva di Ha. 22.90.76
- sdemanializzazione del 7/7/55, 15/7/58 e 23/4/63 per una estensione complessiva di Ha. 8.31.80

- Demanio Montuoso

In questo vasto comprensorio furono legittimati nel 1935 i seguenti terreni:

Foglio 26	part.lla 70 - 71 - 72 - 74 - 75.
Foglio 37	" 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 19 - 22 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 114 - 115 - 116.
Foglio 59	" 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 30 - 40.

Il demanio libero nella plaga montuosa, al netto delle legittimazioni e degli indicati terreni legittimati nel 1935, comprende allo stato la seguente consistenza:

F° 26 - particella	58	ettari	14.66.02
"	" 59	"	18.82
"	" 65	"	41.70
"	" 73	"	1.90.70
"	" 80	"	<u>98</u>
a riportare ettari			17.18.22

			riporto ettari	17.18.22	
F ^o	26 -	particella	105	ettari	6.75.27
"	36 -	"	23	"	1.71.46
"		"	27	"	10.02
"	37 -	"	5	"	67.28.92
"		"	6	"	43.54.50
"		"	27	"	7.67.78
"		"	30	"	1.19.36
"		"	31	"	210.58.17
"		"	32	"	37.82.25
"		"	33	"	1.91.45
"		"	34	"	13.42.45
"		"	35	"	2.28.40
"		"	41	"	108.44.19
"		"	42	"	6.05.67
"		"	43	"	3.91.85
"	46 -	"	57	"	20.71.10
"	59 -	"	13	"	37.62.64
"		"	14	"	25.14.91
"		"	15	"	<u>1.23.40</u>
			a riportare ettari	614.62.01	

			riporto ettari	614.62.01
F°	59	- particella	16 ettari	7.70
"		"	17 "	42.72
"		"	34 "	15.58.59
"		"	35 "	11.50.49
F°	61	- particella	24 "	<u>36.79.06</u>
			IN UNO ett.	<u>679.00.57</u>

STATO AGRONOMICO DEL DEMANIO

Il sopraggiunger della guerra ed il successivo sbarco delle truppe Alleate ne sconvolsero l'originaria topografia dei luoghi.

Successivamente, nel 1950 circa il Corpo Ripartimentale Forestale attuò il rimboschimento dell'intera fascia litoranea per vastissime superfici. A ciò vanno aggiunte le opere realizzate nella plaga dall' Ente Riforma e dal Conserzio delle Bonifiche, che hanno trasfermato e sostanzialmente migliorato l'economia locale tendente a trasformarsi da agraria a turistica per l'interessamento suscitato dalla locale zona archeologica di Paestum, e per la vicinanza immediata al mare, nelle cui vicinanze sono sorti numerosi alberghi, campeggi e villaggi turistici.

Gli occupateri insediatisi lungo la fascia litoranea non hanno apportate nessuna miglioria ai terreni, anzi, in molti casi hanno provocato la devastazione della pineta comunale.

STATO DELLE OCCUPAZIONI

Alle state la parte di demanio rilevata, risulta abusivamente occupata per complessivi Ha. 21.57.94.

Dette occupazioni arbitrarie di privati sono divise in due distinti stati: il primo comprende n° 10 ditte in possesso di terreni suscettibili di legittimazione per la superficie di Ha 1.58.60; il secondo comprende n° 96 ditte in possesso di terreni privi dei requisiti prescritti per usufruire del beneficio della legittimazione, e pertanto a reintegrarsi a favore del Comune, per la superficie di Ha 19.99.34.

Le singole occupazioni sono state dal Sottoscritto accertate nell'estensione e nei confini anche allo scopo di frazionare eventuali particelle occupate da più occupatori.

Tale frazionamento, oltre ad evidenziarsi nelle carte planimetriche e nei ruoli degli occupatori reintegrabili o legittimabili, viene qui di seguito descritto:

- Foglie 7 particella 33 si fraziona nelle sub-particelle:

33/a di are 24.51; 33/b di are 15.32;

33/c di are 5.00; 33/d di are 1.60;

- Foglie 8 particella 15 si fraziona nelle sub-particelle:

15/a di Ha 1.39.03; 15/b di are 18.80;

15/c di are 1.10;

- Foglie 8 particella 44 si fraziona nelle sub-particelle:

44/a di are 6.09;

- Foglio 8 particella 50 si fraziona nelle sub-particelle:

50/a di are 22.67;

- Foglio 9 particella 2 si fraziona nelle sub-particelle:

2/a di are 18.94; 2/b di are 18.05;

2/c di are 11.92; 2/d di are 9.60;

2/e di are 2.80; 2/f di are 1.57;

2/g di are 1.34;

- Foglio 9 particella 106 si fraziona nelle sub-particelle:

106/a di are 2.36;

- Foglio 9 particella 100 si fraziona nelle sub-particelle:

100/a di are 5.32; 100/b di are 1.69;

100/c di are 2.48; 100/d di are 1.21;

100/e di are 0.62;

- Foglio 9 particella 101 si fraziona nelle sub-particelle:

101/a di are 2.00; 101/b di are 5.26;

101/c di are 1.69;

- Foglio 9 particella 108 si fraziona nelle sub-particelle:

108/a di are 17.60; 108/b di are 4.85;

- Foglio 9 particella 109 si fraziona nelle sub-particelle;

109/a di are 9.24; 109/b di are 9.29;

109/c di are 3.90; 109/d di are 2.53;

109/e di are 1.35; 109/f di are 0.30;

- Foglio 9 particella 110 di are 6.16;
- Foglio 9 particella 58 di are 1.20;
- Foglio 10 particella 46 si fraziona nelle sub-particelle:
46/a di are 49.90; 46/b di are 25.20;
- Foglio 10 particella 196 si fraziona nelle sub-particelle:
196/a di Ha 1.19.20;
- Foglio 29 particella 50 si fraziona nelle sub-particelle;
50/a di are 14.49;
- Foglio 30 particella 40 si fraziona nelle sub-particelle:
40/a di Ha 1.02.47; 40/b di are 18.21;
- Foglio 30 particella 167 si fraziona nelle sub-particelle;
167/a di are 98.47; 167/b di are 0.51;
- Foglio 48 particella 5 si fraziona nelle sub-particelle:
5/a di Ha 4.52.68; 5/b di Ha 1.67.60;
5/c di are 41.01;
- Foglio 48 particella 73 di are 0.78;
- Foglio 48 particella 5/d - 110 - 109 - 108 - 107 centengo-
no le sub-particelle (vedi ruoli e planimetrie allegati);
- Foglio 70 particella 7/a - 7/b - 7/c - 7/d - 8/a centengeno
le sub-particelle (vedi ruoli e planimetrie allegati);
- Foglio 70 particella 35 si fraziona nelle sub-particelle:
35 di are 26.00; 35/a di are 0.99;
- Foglio 70 particella 53 di are 0.35;
- Foglio 70 particella 54 di are 0.35;

- Foglio 70 particella 55 si fraziona nelle sub-particelle:

55 di Ha 1.43.33; 55/a di are 5.88;

- Foglio 70 particella 65 di are 1.08;

- Foglio 70 particella 66 di are 2.10;

- Foglio 70 particella 292 di are 10.00;

- Foglio 70 particella 118 si fraziona nelle sub-particelle:

118/a di are 47.62; 118/b di are 15.00;

118/c di are 4.28; 118/d di are 1.95;

118/e di are 1.87; 118/f di are 0.85;

118/g di are 0.73; 118/h di are 0.31;

118/i di are 0.29;

- Foglio 67 particella 395 si fraziona nelle sub-particelle:

395/a di are 0.52;

- Foglio 67 particella 396 si fraziona nelle sub-particelle:

396/a di are 0.10;

- Foglio 67 particella 85 si fraziona nelle sub-particelle:

85/a di are 14.54;

- Foglio 67 particella 191 si fraziona nelle sub-particelle:

191/a di are 13.54; 191/b di are 6.78;

191/c di are 4.50; 191/d di are 4.68;

191/e di are 3.65; 191/f di are 3.59;

191/g di are 3.06; 191/h di are 1.47;

191/i di are 0.81; 191/L di are 3.00;

- Foglio 67 particella 86 di are 2.80;

- Foglio 67 particella 87 di are 2.35;

PROPOSTE DI LEGITTIMAZIONE

Nel corso delle operazioni di verifica si sono acquisite notizie e dichiarazioni riguardanti sia le proposte per la legittimazione che quelle per la reintegra.

Si ritiene comunque ribadire, in questa sede, che sono meritevoli, secondo il Sottoscritto, di essere legittimate nel possesso delle rispettive quote solamente le ditte risultanti dall' allegato ruolo dei legittimabili.

Solo per tali quote, concorrono i tre requisiti previsti dall' art. 9 della Legge n° 1766 del 16/6/27 e cioè:

- a) sostanziali e permanenti migliorie ad esse apportate dai rispettivi occupatori;
- b) le zone occupate non interrompono il demanio;
- c) la loro occupazione è ultradecennale.

Circa il primo requisito i terreni legittimabili hanno nel tempo subito una trasformazione adattata al clima locale.

Circa il secondo requisito si ribadisce che le zone occupate non interrompono il Demanio rimanente.

Infine circa il terzo requisito si sottolinea che sono state proposte per la legittimazione gli attuali effettivi occupatori delle terre d'Uso Civico, possedute da oltre un decennio come da informazioni assunte in loco, nonché dalle dichiarazioni degli interessati.

VALORI DI VALUTAZIONE DEI CANONI DI LEGITTIMAZIONE

Conclusione della elencazione di tutti gli occupatori, dell'acquisizione di tutti i loro dati anagrafici, della ispezione dei luoghi per stimare lo stato produttivo attuale del terreno e della valutazione delle migliorie apportate, il Sottosegretario ha potuto redigere lo stato generale degli occupatori e determinare, ai sensi dell' art. 10 della legge più volte citata, i valori in esso indicati con l' attribuire una

- al terreno nell' attuale stato di produttività;
- al terreno senza le migliorie;
- al capitale di affranco;
- al canone annuo.

a) VALORE DEL TERRENO CON MIGLIORIE

Il terreno occupato e migliorato possiede, rispetto alle condizioni originarie, un super valore che gli è derivato dagli interventi essenziali atti ad assicurare la coltura ed in alcuni casi dalla costruzione di pozzi e case rurali. Secondo i prezzi di mercato correnti nella località, si è attribuito in media per i terreni della Piana il valore di Lire 120.000.000 ad ettaro, suscettibile di aumento o diminuzione a seconda delle caratteristiche intrinseche di ciascun appezzamento.

b) VALORE DEL TERRENO SENZA MIGLIORIE

Per il calcolo del valore del terreno senza migliorie bisogna

ovviamente detrarre dai valori sopraindicati quelli delle
migliorie stesse.

Il valore dei terreni senza le migliorie è di Lire 60.000.000
ad ettaro (50% del valore con migliorie).

Da ciò deriva che l' aumento di interessi per dieci annuali-
tà al tasso legale del 5%, e sempre ad ettaro, ammonta a Lire
3.000.000 annue e per dieci anni a Lire 30.000.000.

c) CAPITALE DI AFFRANCO

Da quanto sopra detto ne consegue che il capitale di affranco
di un ettaro di terreno ammonta a Lire 60.000.000 + 30.000.000
ossia 90.000.000 in quanto non è stato corrisposto nessun ter-
raggio annuo al Comune.

d) CANONE ANNUO

Il CANONE ANNUO, pertanto, da imporre sulle quote legittimabili
è valutato sempre al tasso legale del 5% ammonta per ogni etta-
ro di terreno a Lire 90.000.000 x 5/100 = 4.500.000 in quanto
gli occupatori non hanno corrisposto l'annuo terraggio al Co-
mune.

Dall' annesso stato occupatori risulta attualmente di conseguen-
za un canone annuo complessivo di Lire 7.135.650 per una esten-
sione di terra occupata di Ha 1.58.60 legittimabili.

PROPOSTE DI REINTEGRA

Per quanto riguarda le occupazioni di privati per effetto di indebite concessioni di demanio libere effettuate in loro favore dal Comune di Capaccio alle scopo prevalente di incrementare il turismo locale (camping, villaggi, ecc.), i terreni, parte dei quali conserva tuttora la originaria natura pascoliva e cespugliosa, risultando privi delle migliaia sostanziali e permanenti previste dal comma a) dell' art. 9 della vigente Legge, si è proposta la reintegra al Comune. Dall' annesso stato occupatori risulta attualmente una estensione di terra occupata di Ha 19.99.34 reintegrabili.



COMUNE DI CAPACCIO

PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C./G.M.

(Art. 53, 1° comma, della legge 8 giugno 1990, n.142)

OGGETTO: REGOLAMENTO TERRE GRAVATE DA USI CIVICI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data

19/03/2013

[Signature]

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

IL RESPONSABILE

Data


IL SEGRETARIO GENERALE

Sotto il profilo della legittimità esprime parere:

IL SEGRETARIO

Data

COMUNE DI CAPACCIO
Provincia di Salerno



Verbale n.13 del 31 marzo 2010

Oggetto: Parere in ordine al seguente Regolamento Comunale:

"Regolamento terre gravate da usi civici".

Oggi 31 marzo 2010, alle ore 08,45, presso l'ufficio del Servizio Ragioneria del Comune di Capaccio, si è riunito l'organo di revisione nelle persone del Presidente, dott.ssa Luciana Catalano e del componente rag. Roberto Antonio Mutalipassi.

Il Collegio

-) Visti gli atti predisposti dagli Uffici competenti in ordine alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'oggetto;
-) visto il Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
-) visto lo Statuto e il regolamento di contabilità;
-) visto, altresì, il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi interessati, per la propria competenza;

PREMESSO CHE

i revisori sono chiamati ad esprimere apposito parere relativamente all'oggetto succitato, ai sensi dell'art. 109 del vigente Regolamento di contabilità,

esaminato

lo schema del Regolamento citato così come proposto,

ll se

tanto sopra premesso, i sottoscritti

REVISORI

esprimono il parere favorevole in ordine al Regolamento predetto .


Non essendovi altro da deliberare, la seduta si scioglie alle ore 09,40.

Il presente viene trasmesso al Sindaco; al Direttore Generale, al Segretario Comunale, al responsabile del Servizio Finanziario, al Responsabile del Servizio Tributi ed al responsabile del Servizio Organi Collegiali.


Capaccio, 31 marzo 2010

IL Collegio dei revisori

Dr Luciana Catalano



Rag Roberto Antonio Mutalipassi



COMMISSIONE 16-03-2060

seduta del

L'anno duemillesimo il giorno ventisei
del mese di marzo a deputi di apposite
convocazione, si è riunita la Commissione Consultiva
Planificatore territoriale per discutere gli
esperimenti posti all'ordine del giorno del
prossimo Consiglio Comunale, sono presenti:
Sottosegretario Componenti:

Severini Vito

Castaldi Giuseppe su delega del Capopolo Biondi
al posto del Consigliere Romano Gabriele

Ricci Luigi

Ragni Nicola

Segue la funzione di verbalizzante il dott. Antonio
Pipolo dipendente Comunale.

Si passa alla trattazione del punto 4 posto
all'ordine del giorno "Demolizione Territorio Comunale
- Note le proposte ^{di delibera} la Commissione espone
prende favorevole.



Si passa alla trattazione del punto 5 posto all'ordine
del giorno "Reperimento Toponomastica Cittadina -
Nominare Commissione". Note le proposte di
delibera la Commissione espone prende
favorevole.

La Commissione Passa ad esaminare il punto 11
posto all'ordine del giorno "Reperimento fene private
de usi Civici - La Commissione si riserva di
esporre in consiglio le valutazioni del caso.
Si passa alla trattazione posta al numero 13. All'ordine
del giorno, Pretesto ~~pretesto~~ soprannome fra persone
del fuco - La Commissione espone prende
favorevole.

La Commissione passa ad esaminare il punto 12

posto all'ordine del giorno "Piano distributivo Carboni"
La commissione vota la proposta di deliberazione
esposta per il provvisorio.

Del che si rende

2 componenti	Il Presidente	Il verbalizzante
		

Il giorno 1 Aprile 2010 alle ore 11.30 sono presenti:

Balotti Raffele

Trancane Giuseppe Antonio

Contestato il numero ~~dei~~ dei presenti l'aldina e

non valide le sedute, si passa alla seconda convocazione.

All'ore 11.45 sono presenti:

Barletto Raffele

Trancane Giuseppe Antonio

~~Contestato il numero dei presenti l'aldina e~~

Vallotto Angela

Contestato il numero legale per la seconda convocazione

si apre la discussione:

Si esamina il punto 10 rinviato dell'8^a commissione
del 26.3.2010.

Il presidente invita i componenti a prendere visione
della indagine come da delibera e supra che il tutto
veniva appiattito in C.C. all'unanimità.

In attesa le minoranze a elaborare nella realizzazione
di questo strumento il piano Spagnoli ~~sono~~ esplicita
un punto di partenza per tutto lo sviluppo dell'economia
e del Territorio.

Il consigliere Trancane si riserva di esprimere il
proprio giudizio di valutazione in quanto
le proposte di delibera difetta di documenti
giustificativi. Quindi ritiene che i argomenti di
tale natura vadano meglio analizzati. Al momento
ad un punto dell'acquisizione dell'argomento ha
rilevato che vi sono note varie situazioni di
esempiari di maggioranza che il Prof. Cristiano
ha appunto potuto perplemi sulle proposte
e valutazioni da parte del tecnico comunale

Per quanto riguarda la composizione di questa
Commissione deve verificarsi se le proposte
di cui si inseriscono in modo pieno e quanto
sovrano nel regolamento degli usi degli arenili
nel corso del 2003.

Il presidente chiede ai componenti: se viste le loro
esperienze nelle sedute precedenti, seppur il componente
del gruppo PD era stato istituito dal collega Ricci,
se valga aggiungere dichiarazioni alla av. prima Terra.
~~Il presidente chiede ai componenti se~~
riguardo al punto 11 il conflitto Taccaro pu' riservarsi
di esame nella l'informazione in C.C. ed una prima
visione del Regolamento propone che sotto l'art. 5
art 5 come è la parola "Amministrazione" con la
parola "Ente". All'art 13 come è la parola di
una Commissione istituita all'art 12 invece l'art
l'art. 12 e se a seconda che l'art. 12 non
Vi è memoria di nome Commissione l'art 4
di coltivazione delle Tene che non era previsto
nelle tipologie degli usi civili all'art 4. Inoltre
avrebbe valore sul punto 3 della deliberazione
opante e offese alle balneazione.
Alle ore 13:00 il presidente dichiara chiusa la seduta
Del. ed i verbale.

Il Segretario
Galeazzo

Il Presidente
P. P.

Oggetto: regolamento terre gravate da usi civici.

Penso sia un regolamento rielaborato, perché gli usi civici dovuti ai diritti di pascolo erano attuali già in tempi lontani.

Qualche cosa che non si inquadra nel trattato pure si intravede.

Non si capisce l'inserimento nella proposta di delibera di approvazione di un regolamento che riguarda usi civici generici da applicarsi su tutto il territorio comunale, della località specifica di Varolato.

All'art. 5 comma 2 più che L'amministrazione, inserirei la parola Ente;

L'art. 13 parla di una commissione prevista all'art. 12 che tratta di tutt'altra cosa.

L'art. 4 specifica che gli usi civici consentiti nel territorio comunale sono:

- a) il legnatico;
- b) il pascolo permanente;
- c) la raccolta di prodotti secondari di bosco e delle piante officinali ed aromatiche.

L'art. 46 parla di coltivazione delle terre. Quindi altro uso civico. Pericoloso uso civico, a mio parere, comunque in contrasto con quanto espressamente e volutamente fissato nell'art. 4.

A meno che non vi siano motivi di urgenza che gli atti presentati non riportano, sarei del parere di rinviare il documento alle apposite commissioni per uno studio ponderato delle problematiche al fine di dare alla collettività una regolamentazione quando più condivisa ed attinente possibile.

A. L. di Lolo

Francesca

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Paolo Paolino

IL SEGRETARIO
F.to dr. Andrea D'Amore

E' copia conforme all'originale.

Li

IL FUNZIONARIO DELEGATO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, del Dlgs 267/2000.

Li - 4 MAG. 2010

IL SEGRETARIO
F.to dr. Andrea D'Amore

ESECUTIVITA' - 4 MAG. 2010

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.
- Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li - 4 MAG. 2010

IL SEGRETARIO
F.to dr. Andrea D'Amore
